



TRIBUNALE DI MODENA

Sezione Seconda Civile

Verbale di udienza presidenziale di separazione giudiziale

(art. 708 c.p.c.)

Oggi, 19/12/2017, davanti al Presidente dott. Angelo Gin Tibaldi, per la causa iscritta al numero **8586** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2017** promossa da

AA (X)

contro

ML (X)

sono comparsi: AA , con l'avv. BISCONTI
PIERANGELA, nonché MUNDICI LUCA, con l'avv.
RN

Alla redazione materiale del verbale è addetta la tirocinante dott.ssa
Valentina Mazza.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della notificazione del ricorso, procede congiuntamente all'ascolto dei coniugi; ne tenta infruttuosamente la conciliazione; dichiara che, almeno allo stato, è superfluo ascoltare la prole minorenni perché già consta dai documenti e dalle informazioni comunque acquisiti quali siano i bisogni, gli interessi e le preferenze; promuove la consensualizzazione della controversia.

I coniugi dichiarano di accordarsi alle seguenti condizioni:

1) **autorizzare** i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;



2) **affidare** i figli C e D ad entrambi i genitori in modo condiviso, con collocazione prevalente presso la madre con la quale convivranno presso la casa coniugale. Disporre che i genitori si impegnino a discutere e definire congiuntamente i criteri educativi, le scelte scolastiche, di vita e professionali dei minori, nel rispetto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quest'ultimi nell'intento di realizzare un armonico sviluppo della loro personalità;

3) **disporre** che i genitori si impegnino ad adottare insieme ogni decisione che riguardi l'istruzione, educazione e formazione dei figli (quali, ad esempio, la scelta della scuola, dell'educazione religiosa, della tipologia medica, delle eventuali cure specialistiche, dei viaggi all'estero, etc). Riconoscere ampia capacità genitoriale ed autonomia negli spazi di rispettiva frequentazione dei bambini pur nel rispetto delle linee guida di comportamento sopra riportate;

4) **disporre** che i genitori si adoperino per costruire un rapporto equilibrato e significativo tra di essi e con le rispettive famiglie di origine e a rispettare la dignità di entrambi i ruoli genitoriali;

5) **assegnare** la casa coniugale sita in Modena via X

alla sig.ra AA che ivi convivrà con i figli con ogni onere relativo alle spese di gestione dell'abitazione a carico della stessa a far data dal mese di Marzo 2018 con i mobili e gli arredi ivi contenuti, così come i suppellettili, fatti salvi gli arredi che i coniugi ripartiranno tra loro in accordo e salva l'asportazione di eventuali ulteriori effetti personali da parte del Sig.^M. Il sig. M potrà rimanere presso la casa coniugale per un periodo di 3 mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente per poter reperire altra soluzione abitativa;

6) con riferimento alle modalità di visita, nel rispetto degli impegni



lavorativi degli adulti e nell'accordo dei genitori, e nel rispetto delle esigenze dei figli, disporre che il padre, previo preavviso, possa far visita ai bambini quando lo vorrà e comunque stabilire che lo stesso possa almeno trascorrere con gli stessi un fine settimana alternato con la madre dal venerdì sera fino alle ore 20 della domenica; stabilire, quando gli impegni lavorativi lo consentano, la facoltà per il padre (e/o per i nonni paterni) di prendere i ragazzi anche in un giorno infrasettimanale; stabilire che durante le vacanze natalizie la madre ed il padre stiano alternativamente con i figli una settimana che ricomprenda l'una la Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano e l'altra il giorno di Capodanno e l'Epifania; stabilire che durante le vacanze estive scolastiche, fatto salvo il calendario ordinario nel periodo in cui i genitori lavorano, il padre possa trascorrere un periodo di almeno due settimane anche consecutive indicativamente nel mese di luglio; disporre che per le festività non previste viga il principio dell'alternanza tra i genitori, fatto salvo un diverso accordo tra i genitori;

7) **stabilire** che ML contribuisca al mantenimento dei figli D e C con il pagamento di una somma forfettaria pari ad € 400,00 mensili cadauno, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT da corrispondersi, tenuto conto della data di percezione dello stipendio da parte del M entro il giorno 15 del mese; fino a quando i ragazzi non saranno divenuti economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Modena;

8) **dichiarare** che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti;

9) **dare atto** che il cane A resterà ad AA fino a quando i figli convivranno con la madre, stabilendo a carico dello



stesso M un contributo di euro 50 mensili per il suo mantenimento e con facoltà per lo stesso di prendere presso di sé il cane quando vorrà previ accordi con la controparte;

10) spese compensate.

I difensori chiedono che la procedura di separazione sia convertita da giudiziale a consensuale, con conseguente omologazione a norma dell'art. 711, c. IV c.p.c..

Il Presidente

dato atto, autorizza i coniugi a vivere separati alle condizioni concordate, dispone la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per il parere in ordine all'omologazione e si riserva di riferire al Collegio.

Il Presidente

dott. Angelo Gin Tibaldi

CASSAZIONE.NET

